

COMUNE DI TUGLIE

Provincia di Lecce

BANDO DI CONCORSO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER L'ANNO 2021 (ART. 11 L. 431/98).

Il Comune di Tuglie indice un concorso, ai sensi dell'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431, per l'attribuzione di contributi in favore dei cittadini locatari di abitazioni nell'anno 2020.

Art. 1

Requisiti per l'ammissione al concorso

Sono ammessi all'eventuale contributo integrativo per il pagamento dei canoni di locazione, in relazione all'anno 2021, i cittadini residenti nel Comune di Tuglie, conduttori di alloggi in locazione destinati a residenza del nucleo familiare (con contratto registrato), non assegnatari di alloggi E.R.P. e non beneficiari di detrazioni fiscali per i medesimi canoni, nonché appartenenti ad un nucleo familiare avente i seguenti requisiti socio-economici:

- a) reddito annuo imponibile complessivo, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, non superiore a due pensioni minime INPS (€ 13.405,08) riferita all'anno 2020, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14%;
- b) reddito annuo imponibile complessivo, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, superiore a due pensioni minime INPS, quindi convenzionalmente determinato con le modalità di cui al combinato disposto dell'art. 21 della legge 05.08.1978 n. 457 e dell'art. 1, punto e), della L. R. n. 10/2014 e successive modificazioni ed integrazioni non superiore, al netto degli abbattimenti ivi previsti, a quello determinato dalla Regione Puglia per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e adeguato, in base agli indici ISTAT, ai soli fini dell'erogazione dei contributi di cui trattasi, con la delibera di G. R. n. 1999 del 04.11.2019 (€ 15.250,00), rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24%.

Si precisa che:

1. In ottemperanza al disposto della L.R. 15 novembre 2017, n. 45, art. 6, comma 4, lettera b), destinatari dei contributi sui canoni di locazione anno 2021 potranno essere anche i coniugi separati o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio economico, aventi i seguenti requisiti:
 - genitori separati o divorziati residenti in Puglia;
 - disponibilità reddituale inferiore o pari al doppio dell'importo stabilito per l'assegno sociale minimo, determinata da pronuncia dell'organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento all'altro coniuge;
 - presenza di figli minori o di figli non autosufficienti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. n. 45/2017, è escluso dai benefici il genitore che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al D.L. n. 11/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 38/2009, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale.

2. Ai fini della determinazione del reddito vanno computati gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti, nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse, percepiti da ciascun componente il nucleo familiare nel corso dell'anno 2021 fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento e l'assegno di cura per

pazienti affetti da SLA/SMA e per pazienti non autosufficienti gravissimi (art. 3, comma 1, lettera e) della L.R. n. 10/2014, integrato dalla L.R. n. 67/2017).

3. Per nucleo familiare si intende quello formato dal richiedente, dai componenti la famiglia anagrafica e da altri soggetti considerati a carico ai fini IRPEF.
4. Il valore dei canoni di locazione è quello risultante dai relativi contratti regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.
5. Sono escluse dal contributo:
 - le domande presentate da soggetti il cui nucleo familiare non abbia stabilito la propria residenza anagrafica nell'alloggio e nel periodo per il quale viene richiesto il contributo;
 - le domande presentate da soggetto locatario con vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado o di matrimonio con il locatore o che abbia la residenza nello stesso alloggio del locatore;
 - le domande relative a nuclei familiari, composti dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico dei suoi componenti ai fini IRPEF, che relativamente all'anno 2021:
 - hanno titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile;
 - hanno titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, così come definito dalla L. R. n. 10/2014, art. 10, comma 2, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;
 - hanno richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi, la detrazione dei redditi d'imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale;
 - hanno beneficiato della quota destinata all'affitto del c.d. reddito di cittadinanza e/o pensione di cittadinanza di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, come stabilito dall'art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Ove non sia possibile individuare la quota destinata all'affitto percepita da parte dei richiedenti il beneficio, il Comune, successivamente alla erogazione dei contributi, comunica all'INPS la lista dei beneficiari ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto;
 - le domande presentate da soggetti che abbiano percepito altri contributi pubblici per il sostegno alla locazione riconducibile all'emergenza sanitaria da Covid-19 percepito per l'annualità 2021, in relazione ai soli mesi per i quali si è percepito l'eventuale beneficio;
 - le domande presentate da gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
 - le domande relative a contratti di locazione stipulati per finalità turistiche.
6. Sono altresì escluse le domande di contributo per:
 - alloggi in zone di pregio, così definite da accordi comunali ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L. n. 431/98 e decreti ministeriali attuativi;
 - alloggi con categoria catastale A1, A8 e A9;
 - alloggi con superficie utile superiore a mq. 95, fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi o da nuclei familiari con particolari debolezze sociali (n. 3 figli minori a carico, presenza nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenne e/o di soggetto portatore di handicap, nucleo familiare monogenitoriale). A tal proposito si precisa che per superficie utile si intende la superficie di pavimento degli alloggi (comprensiva di tutte le superfici di pavimento relative a disimpegni, ripostigli, sottoscale, tavernette, soffitte e/o altri vani collegati direttamente all'alloggio) misurate al netto delle murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, eventuali scale interne, logge e balconi (Decreto Ministeriale n. 801 del 10.5.1977).

Modalità di compilazione della domanda

I cittadini interessati a partecipare al presente concorso possono compilare la relativa domanda **esclusivamente** su apposito modello scaricabile dal sito internet del Comune, oppure disponibile presso l'Ufficio Servizi Sociali durante l'orario di apertura degli Uffici.

La domanda di partecipazione, redatta sotto forma di autocertificazione ai sensi della D.P.R. 445/2000, è formulata con riferimento ai requisiti di ammissibilità di cui all'art. 1 del presente bando ed attesta la situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare, le caratteristiche tipologiche dell'alloggio e l'ammontare del canone di locazione ivi compresi gli estremi di registrazione del contratto.

Ad ogni domanda va allegata copia dei seguenti documenti con riferimento all'anno 2021:

- copia di un documento di identità in corso di validità;
- copia del contratto di locazione registrato;
- copia del versamento dell'imposta di registro per l'anno 2021;
- copia della dichiarazione dei redditi di ciascun componente il nucleo familiare (redditi 2021) o, in alternativa, copia della Dichiarazione Sostitutiva Unica valevole ai fini del rilascio dell'Attestazione ISEE (con riferimento ai redditi 2021);
- copia del permesso di soggiorno (solo per gli extracomunitari).

Inoltre, qualora il reddito dichiarato sia pari a zero e/o per i casi in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito imponibile per la fascia a) e sul reddito convenzionale per la fascia b) sia superiore al 90%, alla domanda di contributo deve essere allegata:

- dichiarazione relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone, oppure
- nel caso in cui il richiedente dichiara di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazione delle generalità di quest'ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l'ammontare del reddito percepito, che deve risultare congruo rispetto al canone versato.

Sono motivo di esclusione l'incompletezza nella compilazione della domanda e della documentazione, nonché le dichiarazioni mendaci, punibili ai sensi dell'art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.

Si rende noto, inoltre, che per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, compreso il GDPR 2016/679, i dati personali dei concorrenti, raccolti e custoditi dal Comune, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui alla L. 431/1998.

Art. 3

Termine per la presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente concorso, corredate degli allegati di cui all'art. 2, debbono pervenire al Comune di Tuglie **entro e non oltre 05.02.2023**. A tal fine farà fede la data del protocollo di arrivo al Comune.

Le domande presentate al di fuori del termine perentorio di cui sopra non saranno prese in considerazione.

Art. 4

Modalità di calcolo e di erogazione dei contributi

Per gli aventi diritto appartenenti a nuclei familiari aventi il reddito di cui alla lettera a) del precedente articolo 1, l'ammontare del contributo è determinato in misura tale da ridurre l'incidenza del canone sul reddito fino al massimo del 14% e comunque nella misura massima di € 3.098,74, secondo la seguente graduazione:

Reddito imponibile del nucleo	Incidenza del canone sul reddito	Contributo equivalente a riduzione dell'incidenza del canone a
da € 0,00 a € 6.702,54	da oltre il 30% in su	14%
	da oltre il 20% fino al 30%	18%
	da oltre il 18% fino al 20%	17,5%
	dal 18% in giù	riduzione di 0,5 punti percentuali, fermi i limiti insuperabili del 14% e di € 3.098,74 sopra citati
da € 6.702,55 a € 13.405,08	da oltre il 30% in su	18%
	da oltre il 20% fino al 30%	19%
	da oltre il 18% fino al 20%	17,5%
	dal 18% in giù	riduzione di 0,5 punti percentuali, fermi i limiti insuperabili del 14% e di € 3.098,74 sopra citati

Per gli aventi diritto appartenenti a nuclei familiari aventi il reddito di cui alla lettera b) del precedente articolo 1, l'ammontare del contributo è determinato in misura tale da ridurre l'incidenza del canone sul reddito fino al massimo del 24% e comunque nella misura massima di € 2.324,06, secondo la seguente graduazione:

Reddito convenzionale del nucleo	Incidenza del canone sul reddito	Contributo equivalente a riduzione dell'incidenza del canone a
fino a € 15.250,00	da oltre il 30% in su	24%
	dal 27% fino al 30%	25%
	al di sotto del 27%	riduzione di 0,5 punti percentuali, fermi i limiti insuperabili del 24% e di € 2.324,06 sopra citati

In ogni caso il contributo spettante sarà pari almeno ad una mensilità del canone di locazione.

In relazione alle locazioni condotte per frazioni dell'anno 2021, l'incidenza del canone sul reddito sarà, in conformità alle istruzioni regionali, riferita sempre all'incidenza del canone su base annua sul reddito annuale nell'anno di riferimento, con la conseguenza che, in caso di ammissione all'agevolazione di cui trattasi, i contributi saranno calcolati su base annua e poi ridotti in ragione dei mesi di locazione.

Qualora l'ammontare complessivo dei contributi, calcolati sulla base delle richieste pervenute dagli aventi diritto appartenenti a nuclei familiari aventi il reddito di cui alla lettera a), superi la disponibilità finanziaria dello stanziamento all'uopo previsto, i singoli contributi verranno rideterminati con l'applicazione di una percentuale ricavata dal rapporto tra la somma disponibile e la somma dei contributi calcolati.

In tal caso, estinguendosi il fondo disponibile, le richieste pervenute dagli aventi diritto appartenenti a nuclei familiari aventi il reddito di cui alla lettera b), non saranno oggetto di alcuna assegnazione.

In ogni caso, il Comune effettuerà, anche a campione, gli accertamenti atti a riscontrare la veridicità delle dichiarazioni contenute nelle domande di contributo anche con il ricorso, ove necessario, alle verifiche della Guardia di Finanza.

Per tutte le informazioni necessarie alla partecipazione al presente concorso, i cittadini possono consultare il sito internet del Comune oppure rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali durante gli orari di apertura degli Uffici o contattare i numeri 0833/596521.

Tuglie, 30.12.2022

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Angelo Palmisano